

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1959

Disposizioni per il credito alle cooperative

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro è assegnato un ulteriore fondo speciale di dotazione per l'esercizio del credito a favore delle cooperative e loro consorzi di ogni categoria, legalmente costituiti ed iscritti nel Registro prefettizio e nello Schedario generale della cooperazione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Il fondo è costituito mediante stanziamento sul bilancio dello Stato di 5 miliardi annui per un periodo di 5 anni dall'esercizio immediatamente successivo all'approvazione della presente legge.

Tale fondo è destinato alla realizzazione di programmi di investimenti per costruzioni, impianti, attrezzature e per la razionalizzazione, l'ammodernamento ed il rinnovo dei processi di produzione e di distribuzione delle aziende cooperative o di parte di esse, nonchè al finanziamento di investimenti effettuati per gli stessi scopi nei due

anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Alle cooperative agricole il credito è concesso anche per gli investimenti di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Art. 2.

I prestiti sono concessi per una durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 20 anni in caso di investimenti immobiliari. Il tasso è stabilito nella misura del 3 per cento, escluso ogni altro onere, sia *una tantum* che ricorrente a carico dei concessionari.

Art. 3.

A garanzia dei prestiti è costituito a favore della Sezione per il credito alla cooperazione un privilegio speciale sui beni mobili e immobili acquistati con le somme concesse. Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti. Per i prestiti alle cooperative agricole si costituiscono i privilegi di cui all'articolo 2766 del Codice civile, salvo ogni altro beneficio previsto dalle leggi vigenti.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Il tasso applicato dalla Sezione per il credito alla cooperazione per la erogazione di crediti sui fondi in dotazione, da essa già gestiti, non può superare in ogni caso la misura del 5 per cento. Lo Stato non percepisce interessi sui suoi apporti a detti fondi di dotazione.

Art. 5.

Sono chiamati a far parte del Comitato esecutivo della Sezione per il credito alla

cooperazione due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da esse designati.

Art. 6.

Lo statuto della Sezione per il credito alla cooperazione, approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1948, verrà adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.